

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1321)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASTORINO, ALESSANDRINI, AZIMONTI, BENAGLIA, BURTULO, BUZIO, CALVI, CARON, CATELLANI, DALVIT, DE CAROLIS, FOSSA, MERLONI, PELLA, PORRO, POZZAR e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle norme agevolative per l'industrializzazione del Mezzogiorno, un posto di particolare rilievo ha sempre occupato la riserva di una parte delle spese di investimento della Pubblica amministrazione a favore dei territori elencati nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

L'importanza dell'obbligo della riserva ha trovato conferma nella nuova legge 6 ottobre 1971, n. 853, che — come è noto — ne ha ampliato la sfera d'incidenza, ha determinato nuove percentuali ed ha posto in atto meccanismi diretti ad assicurarne l'operatività.

Proprio a quest'ultimo riguardo va rilevato infatti che la norma in parola ha spesso comportato difficoltà in ordine alla sua attuazione e pertanto, sulla base dell'esperienza finora acquisita, ogni passo verso una maggiore aderenza della norma stessa alla realtà dei problemi che via via si pongono costituisce un contributo alla sua efficacia.

A questo obiettivo si ispira il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge in parola, diretto ad escludere dal computo del montante di investimenti cui va riferita la percentuale di riserva gli importi relativi a rinnovi, ristrutturazioni, adattamenti, eccetera degli impianti già esistenti nelle aree non agevolate, cioè le spese necessarie al

mantenimento in efficienza ed all'adeguamento competitivo delle aziende in esercizio in dette aree.

In tal modo, infatti, mentre da un lato si rende più facile la individuazione della parte di spesa da destinare al Mezzogiorno, dall'altro si viene a porre in essere una distinzione quanto mai necessaria e realistica tra investimenti e rinnovi, considerato che questi ultimi sono legati ad esigenze ed eventi di molteplice natura in relazione ai quali non è possibile prevenire i relativi oneri: tutto ciò in piena adesione allo spirito della legge stessa che parla esplicitamente di spese per investimento, in un contesto in cui questa dizione non può che intendersi come riferita a nuovi impianti.

Con il secondo comma dell'articolo unico si viene a stabilire un'identità di trattamento tra territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale e quelli agevolati del Mezzogiorno per quanto concerne la riserva degli investimenti effettuati dagli Enti di gestione a partecipazione statale per la realizzazione di nuovi impianti.

L'evidente principio equitativo che ispira la disposizione in parola mira ad eliminare discriminazioni tra varie zone agevolate del territorio nazionale, specie in materia di investimenti promossi da enti di gestione a partecipazione statale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le spese per investimenti stanziare nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato e gli investimenti effettuati dagli enti di gestione sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e dall'Enel, relativi al rinnovo, alla ristrutturazione, alle manutenzioni straordinarie ed all'adeguamento tecnologico degli impianti industriali esistenti nelle zone del territorio nazionale diverse da quelle indicate nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e successive modificazioni, non sono considerati ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 43, primo comma, del citato testo unico e della seconda parte del quinto comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Alle regioni meridionali ed ai territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive integrazioni e modifiche, resta riservata la quota dell'80 per cento degli investimenti effettuati dagli enti di gestione a partecipazione statale per la creazione di nuovi impianti.